



# COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE AMMINISTRATIVO

COPIA

N. 1 Reg. Settore

## DETERMINAZIONE Numero 10 Del 02-02-2021

UFFICIO: PERSONALE

**Oggetto:** UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASALSERUGO ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D - DA IMPIEGARE PRESSO L'AREA 2 SERVIZI FINANZIARI.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;  
Visto il Decreto di incarico del Sindaco;

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE: Reg.Pubbl. N. 57

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio per giorni quindici:  
dal 02-02-2021 al 17-02-2021 .

Pernumia, li 02-02-2021

F.to L'Addetto alla Segreteria

Laura Andreoli

**OGGETTO:** Utilizzo in posizione di comando di una dipendente del Comune di Casalserugo – Istruttore Direttivo Categoria D - da impiegare presso l'Area 2 Servizi Finanziari;

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Tenuto conto** che presso l'Area 2 – Servizi Finanziari, è vacante la posizione di Istruttore Direttivo a seguito della collocazione a riposo della precedente responsabile del servizio in data 31.12.2019 (cat. D);

**Vista** la nota prot. 162 dell'08.01.2021, con la quale il Comune di Pernumia chiede l'autorizzazione in extra time o altra formula che si terrà più opportuna a prestare servizio presso il Servizio finanziario per il posto di responsabile resosi vacante;

**Preso atto** della Determinazione n. 13 del 27.01.2021, del Comune di Casalserugo, con la quale il ha concesso l'istituto del comando alla dipendente di cui agli atti nella misura di 18 ore settimanali per il periodo dal 01.02.2021 al 30.04.2021, salvo ulteriore proroga;

**Preso atto** delle precisazioni e integrazioni in merito alla predetta determinazione del Comune di Casalserugo, n. 13 del 27.01.2021, di cui al ns prot. 868 del 28.01.2021;

**Richiamata** la prevalente giurisprudenza che di fatto, rende ammissibile e praticabile l'istituto del comando nel sistema pubblicistico in quanto rientrante nell'esercizio unilaterale del potere direttivo;

**Preso atto**, che secondo l'orientamento prevalente della corte dei Conti, l'istituto del comando non si configura come forma di lavoro flessibile, né in sostanza quale nuova assunzione, ferma restando l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente con l'amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge la propria prestazione a favore di due datori di lavoro (Corte dei Conti – sez. Lombardia n. 676/2020);

**Visto** inoltre l'art. 13 c. 2 della L.183/2010 che ha aggiunto il comma 2 – sexies all'art. 30 del d. lgs 165/2001, ai sensi del quale *“le PP.AA., per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore ai tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”*;

**Richiamato** l'art. 70 c. 12 del D. lgs n. 165/2001 a mente del quale *“in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali gli enti pubblici territoriali, enti pubblici economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria, sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre amministrazioni pubbliche di proprio personale in posizione di comando (...), l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”*;

**Richiamato** il c.414 dell'art. 1 della legge 24/12/2012, n. 228 che ha stabilito che *“a decorrere dal 01.1.2013, che per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'art. 56 c. 3 del DPR 3/1957, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato”*;

**Accertata** la propria competenza ai sensi dell'art. 49 c. 2 del D.lgs 267/2000;

**Dato atto** dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990;

**Visti:**

- Il D.lgs n. 165/2001;
- Il D.lgs n. 267/2000;
- Il vigente C.C.N.L. del comparto EE.LL.

**DETERMINA**

1. Di prendere atto di quanto sopra riportato ed integralmente richiamato facendolo proprio ad ogni effetto di legge;
2. Di impiegare nella misura di 18 ore settimanali, nei giorni di martedì e giovedì, salvo accordi diversi, in posizione di comando, dal 01.2.2021 al 30.4.2021, con possibilità di ulteriore proroga, la dipendente (cat. D, pose c. D4) a tempo indeterminato del Comune di Casalserugo di cui agli atti, autorizzata dal proprio ente con Determinazione n. 13. Del 28.01.2021;
3. Di riconoscere alla sunnominata dipendente il medesimo trattamento tabellare annuo lordo in godimento presso l'Ente di appartenenza (cat. D pos. ec. D4) del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto funzioni locali, e per il quale il Settore personale di questo Comune provvederà a rimborsarne le dovute competenze al Comune di Casalserugo;
4. Di estendere copia del presente provvedimento alla dipendente interessata;
5. Di inviare copia del presente provvedimento all'ufficio personale ed alle OO.SS.;
6. Di pubblicare il presente atto per un periodo di 15 gg all'Albo pretorio, ex art. 32 c. 1 della L.69/2009;

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. Alfonzo Giovanni



**SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO Favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4° e dell'art. 153, comma 5° del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

Lì , 02-02-2021

F.to Il Responsabile del Servizio  
Dr. Alfonzo Giovanni